

MARTEDÌ 15 GIUGNO 2021

## DAL QUOTIDIANO OGGI

## FISCO

- Dichiarazione IVA integrativa per sfruttare il nuovo limite alle compensazioni - pag. 2
- Global minimum tax: consenso del G7 e primi veti alla proposta USA sulla tassazione delle multinazionali - pag. 7

## LAVORO E PREVIDENZA

- Costo del lavoro: perché è anche un problema di efficienza della Pubblica Amministrazione - pag. 10
- Contratto di espansione: CIGS senza contributo addizionale per le imprese con almeno 100 addetti - pag. 13
- TFR e crediti di lavoro: indici ISTAT aggiornati a maggio 2021 - pag. 18

## FINANZIAMENTI

- Bonus alberghi anche per il 2022. A chi spetta - pag. 22
- Cartolarizzazione dei prestiti in sofferenza: approvata la proroga - pag. 24
- In arrivo gli aiuti per lo sviluppo e la produzione di prodotti connessi al coronavirus - pag. 24

## IMPRESA


- Voucher viaggi Covid-19: validità estesa fino a 24 mesi - pag. 26
- Contratti pubblici: lettera di costituzione in mora per i ritardi di pagamento - pag. 28
- Certificato COVID digitale: facilitati gli spostamenti per i cittadini dell'Unione - pag. 28
- Cybersicurezza: la gestione delle crisi legate alla sicurezza del Paese - pag. 29

## IN EVIDENZA

## Costo del lavoro: perché è anche un problema di efficienza della Pubblica Amministrazione

di Roberto Camera - Esperto di Diritto del Lavoro e curatore del sito [www.dottrinalavoro.it](http://www.dottrinalavoro.it)

Quando si parla di "costo del lavoro" il pensiero va alla retribuzione, ai contributi previdenziali, ai costi per la sicurezza che il datore di lavoro sostiene. Non si considerano invece i costi indiretti che le aziende affrontano a causa dell'inefficienza della Pubblica Amministrazione. Si tratta della oscura formulazione delle norme, della loro incerta interpretabilità e della mancata emanazione di decreti attuativi, punto su cui peraltro il Governo ha avviato un nuovo metodo operativo, illustrato nel corso del Consiglio dei Ministri del 10 giugno scorso. Del tema si parlerà nel corso del 9° Forum One LAVORO, organizzato da Wolters Kluwer in collaborazione con Dottrina Per il Lavoro, in live streaming il 22 giugno 2021.


Quando si parla di **costo del lavoro** pensiamo immediatamente per l'inefficienza della pubblica amministrazione. **Tre** sono gli aspetti riguardanti la **retribuzione**, i **contributi**, i **costi per la sicurezza**. Purtroppo, a questi **aspetti critici** che dovrebbero essere affrontati per ridurre al minimo questa spesa indesiderata e che vanno aggiunti i **costi indiretti** che non porta benefici né alle aziende e le aziende si trovano ad affrontare né, tantomeno, ai lavoratori, 

## Contratto di espansione: CIGS senza contributo addizionale per le imprese con almeno 100 addetti

di Riccardo Pallotta - Esperto di previdenza e di organizzazione della Pubblica Amministrazione

Dal 26 maggio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, le imprese con almeno 100 addetti possono accedere ad una CIGS speciale e "scontata", stipulando il contratto di espansione. E' una conseguenza delle novità del decreto Sostegni bis che ha ampliato la platea delle aziende destinatarie del contratto. L'intervento straordinario di integrazione salariale può essere richiesto per un periodo non superiore a 18 mesi, anche non continuativi, non è conteggiato nel quinquennio di riferimento e non è soggetto al versamento del contributo addizionale a carico dell'azienda.

L'articolo 39 del **decreto Sostegni bis** (decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73) ha ampliato ulteriormente, rispetto a quanto già previsto dalla legge di Bilancio 2021, la platea delle aziende che possono accedere al **contratto di espansione** (art. 148/2015) e ricorrere allo scivolo pensionistico (art. 41, comma 5 bis) riducendo la soglia dimensionale ai datori di lavoro con **100 unità lavorative in organico**.

La modifica ha effetto **per il solo anno 2021** e a decorrere dal 26 maggio 2021, data di entrata in 

## Fisco

Nel decreto Sostegni bis

## Dichiarazione IVA integrativa per sfruttare il nuovo limite alle compensazioni

di Roberto Fanelli - Docente di diritto tributario d'impresa presso UniMarconi Roma e Revisore legale

Il decreto Sostegni bis ha aumentato, per il 2021, il limite annuo dei crediti compensabili o rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale: da 700.000 euro a 2 milioni di euro. La norma consente al contribuente di incrementare l'ammontare di credito da chiedere a rimborso con procedura semplificata. Chi ha presentato la dichiarazione IVA entro la scadenza del 30 aprile, chiedendo a rimborso con procedura semplificata il massimo importo allora vigente (700.000 euro), può presentare una dichiarazione integrativa, rettificando l'importo del rigo VX4, colonna 2 con indicazione dell'intero rimborso fino a capienza del nuovo limite massimo. In alternativa, il contribuente può lasciare inalterata la dichiarazione e compensare mediante modello F24 la quota residua, fino a 2 milioni.

Il decreto Sostegni bis (art. 22, D.L. n. 73/2021) ha incrementato **per l'anno 2021** il **limite massimo** dei crediti di imposta e dei contributi **compensabili** (ex art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997) ovvero **rimborsabili** ai soggetti intestatari di conto fiscale.

### Leggi anche

- Crediti compensabili in F24: deroga al limite massimo per il solo 2021

- Compensazioni in F24 fino a 2 milioni per il 2021: liquidità indiretta a imprese e P.IVA

Questo limite, che a regime è pari a **700 mila euro** (art. 34, comma 1, primo periodo, legge n. 388/2000) è stato elevato:

- a **1 milione** di euro per l'anno **2020** dal decreto Rilancio (art. 147, comma 1, D.L. n. 34/2020);
- a **2 milioni** di euro per l'anno **2021** dal decreto Sostegni bis.

Tale limite vale per l'anno 2021 ed è **cumulativo** per:

- a) le **richieste di rimborso** per le quali il contribuente intende utilizzare la **procedura semplificata** tramite l'agente della riscossione;
- b) gli importi che sono stati o che saranno **compensati** nel corso dell'anno 2021 nel modello F24.

### Termini di presentazione della dichiarazione

Il termine per la presentazione della **dichiarazione IVA** relativa all'anno 2020 è venuto a **scadenza il 30 aprile 2021**.

Le dichiarazioni presentate **entro 90 giorni** dalla scadenza sono **valide**, salvo l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge (articoli 2 e 8, D.P.R. n. 322/1998). Le dichiarazioni presentate con **ritardo superiore a 90 giorni** si considerano **omesse**, ma costituiscono **titolo per la riscossione** dell'imposta che ne risulti dovuta.

Salva l'applicazione delle **sanzioni** e le riduzioni in caso di **ravvedimento** (art. 13, D.Lgs. n. 472/1997), la

**dichiarazione IVA** può essere **integrata** per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di una maggiore o di una minore eccedenza detraibile, mediante successiva dichiarazione (c.d. "integrativa") da presentare, "non oltre i **termini** stabiliti dall'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633", cioè non oltre i termini stabiliti per la **decadenza dell'attività di accertamento** degli uffici (art. 8, comma 6-bis, D.P.R. n. 322/1998).

Se la dichiarazione integrativa viene presentata entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo (ad esempio, la dichiarazione integrativa relativa all'anno 2020 viene presentata **entro il 30 aprile 2022**), l'eventuale **credito** derivante dal minor debito o dalla maggiore eccedenza detraibile può essere (art. 8, comma 6-ter, D.P.R. n. 322/1998):

- portato in **detrazione** in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale,
- utilizzato in **compensazione**,
- chiesto a **rimborso** in presenza dei prescritti requisiti (articoli 30 e 34, comma 9, D.P.R. n. 633/1972).

Se la dichiarazione integrativa viene presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo (ad esempio, la dichiarazione integrativa relativa all'anno 2020 viene presentata **oltre il 30 aprile 2022**), l'eventuale **credito** derivante dal minor debito o dalla maggiore eccedenza detraibile può essere (art. 8, comma 6-quater, D.P.R. n. 322/1998):

- chiesto a **rimborso** ove ricorrano, per l'anno per cui è presentata la dichiarazione integrativa, i prescritti **requisiti** (articoli 30 e 34, comma 9, D.P.R. n. 633/1972);

- utilizzato in **compensazione** per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal **periodo d'imposta successivo** a quello in cui è stata **presentata** la dichiarazione integrativa (ad **esempio**, se la dichiarazione integrativa relativa all'anno 2020 viene presentata il 30 aprile 2023, l'eventuale credito può essere utilizzato in compensazione a partire dal 2024).

Nella dichiarazione relativa al **periodo d'imposta in cui è presentata** la dichiarazione integrativa (nel nostro ultimo **esempio** è quella relativa all'anno **2023**) deve essere **indicato il credito** derivante dal minor

debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa (art. 8, comma 6-*quater*, DPR n. 322/1998).

### Richiesta di rimborso

I contribuenti che indicano un **importo a credito** nel rigo VX2 devono ripartirlo tra l'importo che intendono chiedere a rimborso (rigo VX4, campo 1) e quello che intendono riportare in detrazione nell'anno successivo o in compensazione (rigo VX5) (salva la possibilità di opzione per il consolidato fiscale, di cui al rigo VX6).

The image shows a portion of the F24 form. Key fields include:

- VX2 IVA a credito** (da ripartire tra i rigi VX4, VX5 e VX6): A box with a red border containing '0,00'.
- VX3 Eccedenza di versamento** (da ripartire tra i rigi VX4, VX5 e VX6): A box with a red border containing '0,00'.
- Importo di cui si richiede il rimborso**: A box with a red border containing '0,00'.
- di cui da liquidare mediante procedura semplificata**: A box with a red border containing '0,00'.
- Causale del rimborso**: A box with a red border containing '0,00'.
- Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso**: A box with a red border containing '0,00'.
- Imposta relativa alle operazioni di cui all'art. 17-ter**: A box with a red border containing '0,00'.
- Contribuenti Subappaltatori**: A box with a red border containing '0,00'.
- Esonero garanzia**: A box with a red border containing '0,00'.
- Attestazione delle società e degli enti operativi**: A section with a red border containing text about the declaration of the taxpayer.
- VX4 FIRMA**: A box with a red border containing '0,00'.
- Interpello**: A box with a red border containing '0,00'.
- VX5 Importo da riportare in detrazione o in compensazione**: A box with a red border containing '0,00'.

### Nota bene

La **compensazione** del credito IVA annuale o relativo a periodi inferiori all'anno, per importi **superiori a 5.000 euro annui**, può essere effettuata a partire dal **decimo giorno successivo** a quello di **presentazione della dichiarazione** o dell'istanza da cui il credito emerge (art. 17, comma 1, D.Lgs. n. 241/1997).

I crediti di importo **non superiore a 5.000 euro annui** possono invece essere utilizzati in compensazione **dal 1° giorno dell'anno successivo** a quello di chiusura del periodo d'imposta.

Il limite alla compensazione “opera **cumulativamente**, per anno solare, **per tutti i crediti di imposta** dei quali è titolare il contribuente, e non singolarmente per ciascun credito d'imposta (risposta all'interrogazione n. 5-08067 del 10 marzo 2016 e **risposta a interpello 12 maggio 2021, n. 336**).

Inoltre, salve le norme agevolative per determinate fattispecie (ad esempio, per le start up innovative) l'utilizzo in compensazione del credito IVA annuale per **importi superiori a 5.000 euro** è subordinato alla presenza del **visto di conformità** nella dichiarazione. In alternativa all'apposizione del visto di conformità è possibile far sottoscrivere la dichiarazione dall'organo incaricato ad effettuare il **controllo contabile** (art. 10, comma 1, lettera a, n. 7, D.L. n. 78/2009).

Nel **campo 2** del rigo VX4 deve essere indicata la **quota parte del rimborso** (di cui al campo 1 dello stesso rigo VX4) per la quale il contribuente intende utilizzare la **procedura semplificata** di rimborso tramite l'agente della riscossione. “Tale quota, cumulata con gli importi che sono stati o che saranno compensati nel corso dell'anno 2021 nel modello F24, non può superare il limite previsto dalla normativa vigente”

(Istruzioni per la compilazione della dichiarazione IVA/2021, Par. 4.2.15).

Tale limite, fino all'entrata in vigore del decreto Sostegni bis (**26 maggio 2021**) era pari a 700.000 euro. Per effetto dell'art. 22 del D.L. n. 73/2021 il limite annuo è elevato a **2 milioni di euro**.

### Esempio n. 1



VX2	IVA a credito (da ripartire tra i righi VX4, VX5 e VX6)	1	1.500.000,00
	di cui da trasferire al Gruppo IVA (art. 70-bis)	2	,00
VX3	Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righi VX4, VX5 e VX6)		,00
	Importo di cui si richiede il rimborso	1	1.500.000,00
	di cui da liquidare mediante procedura semplificata	2	700.000,00
	Causale del rimborso	3	<input type="checkbox"/>
	Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso	4	<input type="checkbox"/>
	Imposta relativa alle operazioni di cui all'art. 17-ter	5	,00
	Contribuenti Subappaltatori	6	<input type="checkbox"/>
	Esonero garanzia	7	<input type="checkbox"/>
<b>Attestazione delle società e degli enti operativi</b>			
Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non rientrare tra le società e gli enti non operativi di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n. 445.			
VX4	FIRMA	8	Interpello <input type="checkbox"/>

In questo esempio, il contribuente ha chiesto a **rimborso con procedura semplificata il massimo importo vigente** al momento di presentazione della dichiarazione.

Si ritiene che egli possa presentare una **dichiarazione**

**integrativa**, rettificando l'importo di colonna 2 del rigo VX4, indicando l'intero rimborso, tenuto conto che il limite massimo è stato elevato a 2 milioni di euro.

**Dichiarazione rettificativa**

VX2	IVA a credito (da ripartire tra i righi VX4, VX5 e VX6)	1	1.500.000,00
	di cui da trasferire al Gruppo IVA (art. 70-bis)	2	,00
VX3	Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righi VX4, VX5 e VX6)		,00
	Importo di cui si richiede il rimborso	1	1.500.000,00
	di cui da liquidare mediante procedura semplificata	2	1.500.000,00
	Causale del rimborso	3	<input type="checkbox"/>
	Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso	4	<input type="checkbox"/>
	Imposta relativa alle operazioni di cui all'art. 17-ter	5	,00
	Contribuenti Subappaltatori	6	<input type="checkbox"/>
	Esonero garanzia	7	<input type="checkbox"/>
<b>Attestazione delle società e degli enti operativi</b>			
Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non rientrare tra le società e gli enti non operativi di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n. 445.			
VX4	FIRMA	8	Interpello <input type="checkbox"/>

In entrambi i casi nel rigo VX5 dovrà essere indicato zero, in quanto l'intero credito è stato chiesto a

rimborso.

**Esempio n. 2**



VX2	IVA a credito (da ripartire tra i righi VX4, VX5 e VX6)	1	3.500.000,00
	di cui da trasferire al Gruppo IVA (art. 70-bis)	2	,00
VX3	Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righi VX4, VX5 e VX6)		,00
	Importo di cui si richiede il rimborso	1	1.500.000,00
	di cui da liquidare mediante procedura semplificata	2	700.000,00
Causale del rimborso	3 <input type="checkbox"/>	Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso	4 <input type="checkbox"/>
		Imposta relativa alle operazioni di cui all'art. 17-ter	5 ,00
Contribuenti Subappaltatori	6 <input type="checkbox"/>	Esonero garanzia	7 <input type="checkbox"/>
<b>Attestazione delle società e degli enti operativi</b> Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non rientrare tra le società e gli enti non operativi di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n. 445.			
VX4	FIRMA	8	Interpello 9 <input type="checkbox"/>

VX5	Importo da riportare in detrazione o in compensazione	2.000.000,00
-----	---	--------------

In questo esempio, il contribuente ha chiesto a rimborso con **procedura semplificata** il **massimo importo** vigente al momento di presentazione della dichiarazione.

Si ritiene che egli possa presentare una **dichiarazione integrativa**, rettificando l'importo di colonna 2 del rigo VX4, indicando l'intero rimborso, tenuto conto

che il limite massimo è stato elevato a 2 milioni di euro.

In **alternativa**, il contribuente può lasciare inalterata la dichiarazione e compensare mediante modello F24 la restante quota fino a completamento di 2 milioni di euro (cioè 1.300.000,00).

## Fisco

Aliquota minima al 15%

## Global minimum tax: consenso del G7 e primi veti alla proposta USA sulla tassazione delle multinazionali

di Stefano Latini - Esperto di fiscalità internazionale

La proposta USA di una Global Minimum Tax sta raccogliendo il consenso di molti Stati. Al termine dell'ultimo appuntamento dei Paesi del G7, è stato "formalmente" ufficializzato un ampio consenso. In realtà, si continua a trattare e i contrasti non mancano affatto. Altri Paesi, ad esempio, hanno già espresso pareri negativi: Irlanda e Ungheria intendono difendere il loro diritto a mantenere aliquote d'imposta sulle società relativamente basse. La Svizzera vede minacciata la propria attrattività per le multinazionali. Un veto arriva anche dall'India. La proposta USA prevede di fissare al 15% l'aliquota fiscale minima da concordare a livello globale, semplificando e limitando la riallocazione a fini fiscali di profitti in eccesso delle imprese multinazionali. Con un ambito di applicazione che non è però circoscritto ai soli giganti del web. L'incontro di luglio dei Paesi del G20 sarà il momento della verità e si capirà se il tragitto per l'implementazione della proposta USA sarà breve o estenuante.

Una partita completamente nuova. I negoziati di politica fiscale globale sui pilastri 1 e 2 sono da giorni in fase di profonda e ampia revisione. In sostanza, dall'8 aprile 2021, il quadro inclusivo OCSE/G20 si è di fatto concentrato su una nuova serie di proposte avanzate dagli Stati Uniti per portare avanti i negoziati sull'introduzione di una **imposta minima globale** per le grandi **multinazionali**. Il risultato è evidente: un panorama mutato e nuove possibili discussioni. Il via libera di Parigi e Berlino, esteso ai membri del G7, è stato seguito da un'espressione di consenso ambigua prima da parte dell'Unione europea e successivamente da parte dell'OCSE, ma per questioni tecniche. Quindi, più recente, il distinguo dell'**Irlanda**, che ha espresso un "no" piuttosto netto e un consenso largamente sfuggente da parte di Londra. In ultimo, un ulteriore "no" da parte dell'**India** e un "no", finalmente ragionato, proveniente dalla **Confederazione elvetica**. Dunque, la discesa in campo degli USA sul terreno della minimum tax globale ha sicuramente ravvivato il dibattito, di certo non ha ravvicinato la sottoscrizione di un accordo su basi consensuali ampie. Anzi, al contrario. E questo nonostante le prime espressioni di largo consenso, prima che la proposta USA fosse realmente studiata e analizzata in tutti i suoi ambiti normativi. Un esempio delle ambiguità della scena attuale è il dissenso elvetico, misurato ma di contenuto.

### Partiamo dall'inizio

Il progetto a due pilastri dell'OCSE / G20 Inclusive Framework sulle sfide fiscali della digitalizzazione, spesso richiamato come BEPS 2.0, è in corso da più di due anni. Originariamente mirato ad aggiornare le norme fiscali internazionali per garantire che le tasse potessero essere imposte nei Paesi con mercati e compravendite reali di servizi e prodotti digitalizzati

ai venditori non residenti.

Il progetto è stato rapidamente elaborato ed è cresciuto fino a comprendere proposte più ampie per riallocare ai Paesi dove risiedono i consumatori reali i **profitti superiori al normale**, in eccesso, di grandi **imprese transazionali**, in particolare attive nei **settori digitali** chiave.

Obiettivo: chiarire la tassazione delle attività di marketing e distribuzione transfrontaliere e attuare un **regime fiscale minimo globale comune** a tutti i Paesi.

In questo quadro, uno degli scopi principali del progetto è stato, ed è, creare un unico insieme di norme fiscali concordate a livello globale. Inoltre, i 140 Paesi che partecipano ai negoziati hanno concordato, in anticipo, che se sarà raggiunto un accordo globale, tutte le **"misure unilaterali rilevanti"** - come le svariate **tasse sui servizi digitali** - saranno **abrogate**.

Verso la fine del 2020, il progetto si era impantanato in disaccordi politici (causato principalmente dalla riluttanza da parte degli Stati Uniti) e confusione su come le varie proposte avrebbero funzionato, cosa avrebbero dovuto effettivamente ottenere e quali effetti economici le proposte avrebbero comportato per le singole economie.

All'inizio del 2021, il nuovo Segretario del Tesoro degli Stati Uniti, **Janet Yellen**, ha ridato vita al processo segnalando che gli Stati Uniti non sarebbero più stati riluttanti a lavorare per un accordo fiscale globale. Da ultimo il delegato del Tesoro degli Stati Uniti al gruppo direttivo del Framework inclusivo su BEPS ha presentato una nuova visione da considerare per i colleghi delegati.

### La proposta USA in breve

Come già illustrato in un [precedente articolo](#), a causa delle preoccupazioni circa la possibilità che le società

multinazionali possano continuare indisturbate a registrare **profitti in giurisdizioni a bassa tassazione** a fini fiscali, l'Amministrazione **Biden** propone di aumentare l'aliquota fiscale sul reddito GILTI delle multinazionali statunitensi al 15%, negando allo stesso tempo le detrazioni fiscali per i pagamenti alle società controllate offshore in località a bassa tassazione. Pertanto, gli Stati Uniti hanno proposto che l'aliquota fiscale minima globale da concordare a livello globale dovrebbe essere del 15% o qualcosa di simile.

In secondo luogo, Washington ha proposto che la riallocazione a fini fiscali di profitti superiori alla norma, quindi in eccesso, delle imprese multinazionali dovrebbe essere semplificata e limitata a non più di 100 delle società più grandi e redditizie del mondo.

E ancora, la nuova norma fiscale globale non dovrebbe essere rivolta esclusivamente alle società che forniscono servizi digitali automatizzati. Piuttosto, una serie di soglie numeriche e calcoli formali che coinvolgono il fatturato globale di una società, il suo margine di profitto globale e il suo fatturato in particolari Paesi dovrebbe determinare la riallocazione desiderata dei profitti e quali società rientrerebbero nell'ambito di applicazione. Dunque, **non soltanto i giganti del web**. Tuttavia, nessuno dei numeri o delle formule proposti è ancora diventato di dominio pubblico. Almeno nei particolari relativi agli aspetti tecnici normativi e regolamentari.

### Le reazioni alla proposta USA

Le nuove proposte degli Stati Uniti hanno portato a diffuse espressioni di **ottimismo** (basti pensare al plauso del G7) sulla prospettiva di un accordo globale sulla maggior parte o su tutte le questioni politiche in sospeso entro l'inizio di luglio, quando si riunirà il Quadro inclusivo con relative delegazioni. Il leader della politica fiscale dell'OCSE, **Pascal Saint-Amans**, prevede che la maggior parte dei dettagli di progettazione delle parti principali dell'accordo complessivo saranno chiari e concordati entro ottobre, quando si incontreranno i ministri delle finanze del G20. In realtà, prima ci sarà l'**incontro di luglio** del G20 a Venezia, dove la tassazione internazionale, e i Ministri dell'Economia, occuperanno la scena.

Però, ciò di cui quasi nessuno parla è che lo scopo originario del progetto, aggiornare le norme fiscali internazionali per affrontare la digitalizzazione, sembra essere stato completamente abbandonato. In questo caso, infatti, gli USA sembrano aver portato a una partita completamente nuova. Tale ambiguità ha generato la reazione di Paesi come la Svizzera, l'Irlanda e l'India. Anche Londra non è completamente assorta sul progetto USA.

Comunque sia, supponiamo che gli ottimisti abbiano ragione e che il quadro inclusivo annuncerà un "accordo di principio" sulle proposte degli Stati Uniti nella sua riunione di inizio luglio. Come ha fatto in passato quando ha accettato di lavorare insieme su determinate proposte, il Framework Inclusive potrebbe affermare espressamente che il suo accordo nel procedere sulla base delle proposte statunitensi è "senza pregiudizio" al diritto sovrano di ciascun Paese di adottare particolari misure fiscali non ancora concordate.

L'India e la stessa Londra sono tra questi "Paesi".

E ancora, l'**aliquota esatta** dell'imposta minima globale verrebbe probabilmente lasciata in sospeso per ulteriori discussioni, a causa della necessità dell'unanimità tra gli Stati membri UE su tutti i dettagli dell'accordo. I membri dell'UE come l'Irlanda e l'Ungheria hanno già indicato che intendono difendere il loro diritto a mantenere le loro aliquote d'imposta sulle società relativamente basse.

Il nodo europeo è di difficile soluzione.

Infatti, se l'UE riuscisse a raggiungere un accordo unanime solo su un'aliquota fiscale minima relativamente bassa, gli Stati Uniti potrebbero esitare e prendere le distanze dal Framework. E questo nonostante Biden abbia già riformulato verso il basso l'aliquota, dal 21% originariamente pubblicizzato, all'attuale 15%. Gli Stati Uniti, ovviamente, hanno bisogno anch'essi del sostegno del Congresso per qualsiasi accordo. È probabile che sia i democratici che i repubblicani si opporranno a un accordo che non sembra essere vantaggioso per l'economia degli Stati Uniti o per il sistema fiscale statunitense. Sebbene i membri del Congresso concordino sul fatto che l'eliminazione di "misure unilaterali rilevanti" come le tasse sui servizi digitali sarebbe una buona cosa, non è chiaro se accetteranno in cambio un accordo quadro inclusivo potenzialmente dannoso per le multinazionali USA.

Un accordo definitivo e vincolante su una serie di proposte dettagliate è ancora incerto e in ogni caso non si verificherà per molti mesi a venire, anche se il quadro inclusivo raggiungerà un accordo all'inizio di luglio per procedere sul base delle proposte statunitensi dell'8 aprile 2021. A sostegno di tale tesi è sufficiente riesaminare la posizione svizzera.

### La posizione della Svizzera

In pratica, un'aliquota fiscale minima globale sulle imprese, come quella attualmente in discussione, potrebbe minacciare l'attrattiva della Svizzera per le multinazionali.

Gli Stati Uniti proporrebbero che nessun Paese tassasse le società meno del 15%.

Attualmente, nei Cantoni svizzeri l'**aliquota media**



per l'imposta sui profitti è di circa il **15%**.

È evidente che il passaggio a un'aliquota praticamente identica scoraggerebbe gli investimenti stranieri in Svizzera. La Confederazione è una piccola realtà con modeste risorse naturali e nessun accesso all'oceano o al mare; è di fatto un piccolo Paese e come tale la tassazione è fondamentale nel quadro economico contemporaneo. L'idea di fissare una soglia fiscale minima globale per le aziende, così come avanzata, determinerebbe un effetto immediato su Berna. Un rischio che non si può correre, calcolare sì ma senza scommetterci. Peraltro, è difficile valutare l'impatto potenziale di questi provvedimenti, poiché i dettagli devono ancora essere elaborati. Ma è chiaro che la Svizzera potrebbe **perdere entrate fiscali** da un consistente numero di gruppi societari, all'incirca 400, che registrano la maggior parte delle loro vendite e profitti all'estero.

Per scongiurare questa ipotesi, la Svizzera potrebbe rilanciare un tasso minimo ancora più basso.

Ad oggi, la stima è una eventuale **perdita di gettito** di 5 miliardi di franchi qualora entrasse in vigore una

minimum tax globale modello OCSE. Per quella formato USA non esistono ancora stime.

### Ambiguità statunitensi

Secondo molti osservatori, a promuovere la riforma statunitense dell'imposta sulle imprese è stata la necessità di garantire risorse per supportare la spesa significativa destinata al rilancio dell'economia devastata dalla pandemia. Di fatto, saranno necessarie ulteriori entrate fiscali per ripagare questa somma.

Se gli Stati Uniti inizieranno a tassare più pesantemente le aziende, dovranno in qualche modo spingere tutti gli altri Paesi ad aumentare le loro tasse o le aziende americane ne uscirebbero pesantemente svantaggiate.

In sostanza, la mossa USA sulla minimum tax funzionerebbe come mezzo, **strumento di politica fiscale** che garantisca la competitività sul piano globale alle aziende USA anche in caso l'aliquota nazionale schizzasse verso l'alto, come del resto già proposto. Una sorta di paracadute globale fornito alla Corporate America per assorbire l'aumento repentino del prelievo sui profitti.

## Lavoro e Previdenza

Tre profili di criticità per le aziende

## Costo del lavoro: perché è anche un problema di efficienza della Pubblica Amministrazione

di Roberto Camera - Esperto di Diritto del Lavoro e curatore del sito [www.dottrinalavoro.it](http://www.dottrinalavoro.it)

Quando si parla di “costo del lavoro” il pensiero va alla retribuzione, ai contributi previdenziali, ai costi per la sicurezza che il datore di lavoro sostiene. Non si considerano invece i costi indiretti che le aziende affrontano a causa dell'inefficienza della Pubblica Amministrazione. Si tratta della oscura formulazione delle norme, della loro incerta interpretabilità e della mancata emanazione di decreti attuativi, punto su cui peraltro il Governo ha avviato un nuovo metodo operativo, illustrato nel corso del Consiglio dei Ministri del 10 giugno scorso. Del tema si parlerà nel corso del 9° Forum One LAVORO, organizzato da Wolters Kluwer in collaborazione con Dottrina Per il Lavoro, in live streaming il 22 giugno 2021.

Quando si parla di **costo del lavoro** pensiamo immediatamente agli aspetti riguardanti la **retribuzione**, i **contributi**, i **costi per la sicurezza**. Purtroppo, a questi vanno aggiunti i **costi indiretti** che le aziende si trovano ad affrontare per l'inefficienza della pubblica amministrazione. **Tre** sono gli **aspetti critici** che dovrebbero essere affrontati per ridurre al minimo questa spesa indesiderata e che non porta benefici né alle aziende e né, tantomeno, ai lavoratori, anche per il solo fatto che dilatando questi costi l'azienda è meno propensa ad assumere.

---

Iscriviti al **Forum One LAVORO gratuito** “Quali riforme per la ripartenza - L'evoluzione del diritto del lavoro e l'importanza della formazione” durante il quale, con i massimi esperti del settore e **prestigiosi esponenti del mondo istituzionale**, faremo il punto sulle importanti riforme del lavoro degli ultimi 20 anni e celebreremo i 20 anni del sito Dottrina Per il Lavoro! **Clicca QUI** per iscriverti gratis all'evento online che si svolgerà il **22 giugno 2021**, dalle 10:00 alle 16:00

---

### 1. Formulazione delle norme

Il primo riguarda la formulazione delle norme che, negli ultimi anni, ha subito una digressione di non poco conto. Sto parlando del modo con il quale vengono scritte le leggi.

Nel 2009, il legislatore, con la legge n. 69/2009, introdusse, all'interno della legge n. 400 del 1988, l'articolo 13-bis, dal titolo: “**Chiarezza dei testi normativi**”. Secondo questa disposizione, è compito del Governo provvedere a che:

- ogni norma che sia diretta a **sostituire, modificare o abrogare** norme vigenti ovvero a stabilire deroghe indichi espressamente le norme sostituite, modificate, abrogate o derogate;
- ogni **rinvio** ad altre norme contenuto in disposizioni legislative, nonché in regolamenti, decreti o circolari emanati dalla pubblica amministrazione,

contestualmente **indichi, in forma integrale o in forma sintetica** e di chiara comprensione, il **testo** ovvero la materia alla quale le disposizioni fanno riferimento o il principio, contenuto nelle norme cui si rinvia, che esse intendono richiamare.

La disposizione, così formulata, costituisce la base per i principi generali per la produzione normativa e non può essere derogata, modificata o abrogata se non in modo esplicito.

Ad oggi ci troviamo a leggere normative che, calate nel contesto lavorativo, sono di **difficile applicazione**. In definitiva, manca un previo confronto con tutte le parti sociali per verificarne l'efficacia allo stato pratico.

### 2. Alta interpretabilità delle norme

La seconda criticità, collegata alla prima, attiene all'alta interpretabilità delle norme che porta a non avere ben chiare, da parte di chi deve attuare quelle disposizioni, le **modalità applicative**. Ciò è dovuto alla mancanza di interventi interpretativi da parte dei soggetti preposti a ciò.

Per quanto riguarda la materia lavoro, il legislatore ha disposto, con l'articolo 9 del decreto legislativo n. 124/2004, il “Diritto di interpello” che obbliga il Ministero del lavoro a rispondere a quesiti «di ordine generale sull'applicazione delle normative di competenza del Ministero del lavoro», provenienti da organismi associativi, organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro e i consigli nazionali degli ordini professionali. Se nei primi anni di vigenza della disposizione, la cosa ha funzionato, dando vita ad una **media di 40 interPELLI l'anno**, da quando l'Ispettorato del lavoro è “uscito” dal Ministero del lavoro, vi è stata una **riduzione impressionante di interPELLI**, fino ad arrivare ad un solo interpello risposto nel 2020.

Ricordo che anche l'Agenzia delle Entrate ha una simile disposizione dal 2012. E proprio in considerazione di questa similitudine, vi rappresento gli interPELLI

che i due enti hanno pubblicato negli ultimi tre anni:

ANNO	Ministero del Lavoro	Agenzia delle Entrate
2018	7	166
2019	6	504
2020	1	643

Leggendo questa tabella, vien da pensare che la normativa sul lavoro è molto più chiara di quella in materia fiscale e che non necessita di chiarimenti ed interpretazioni. E invece, a mio avviso, di qualche chiarimento qua e là, su come applicare la legislazione in materia di lavoro ci vorrebbe.

### 3. Mancata emanazione di decreti attuativi

La terza criticità è la dimenticanza, da parte del Ministero del lavoro, nell'emanare i decreti applicativi previsti da alcune disposizioni di legge. Ciò va a rendere inapplicabile le disposizioni stesse. Logicamente non sto parlando di una costante, ma di alcuni casi eclatanti. Lo stesso Governo Draghi si è reso conto di questo problema, che non riguarda solo il Dicastero del lavoro, ed ha evidenziato, nel seduta del 10 giugno scorso, "l'importanza di una più **celere adozione dei provvedimenti attuativi** ai quali le norme di legge rinviavano". In particolare, nel Consiglio dei Ministri del 10 giugno è stato illustrato un nuovo metodo operativo consistente nell'assegnazione, ad ogni Amministrazione, di obiettivi da perseguire, con target specifici di decreti da adottare, a partire già dai mesi di giugno e luglio 2021. I **criteri operativi** individueranno, per ciascun Ministero, il recupero dei decreti arretrati, al fine di darne esecuzione nel più breve tempo possibile.

Per quanto riguarda il Ministero del Lavoro, due esempi su tutti, il decreto richiesto dalla **normativa sul lavoro intermittente** per identificare le **attività cd. discontinue o di semplice attesa** o custodia e il decreto, richiesto dal TU sui contratti di lavoro (decreto legislativo 81/2015) per individuare le attività stagionali che sono escluse da alcuni istituti del contratto a tempo determinato.

Nel primo caso, ci troviamo di fronte ad una reiterazione di inadempimento. Infatti, già il Decreto Legislativo n. 276/2003 (cd. Riforma Biagi), istitutore del contratto intermittente, aveva prescritto, con l'articolo 40, che fosse il Ministro del lavoro ad individuare, con un proprio decreto, i casi in cui fosse ammissibile il ricorso al lavoro intermittente. Dopo un anno dalla vigenza della Riforma Biagi, il Ministero aveva pubblicato un Decreto (D.M. 23 ottobre 2004) evidenziando che «è ammessa la stipulazione di contratti di lavoro intermittente con riferimento alle tipologie di attività indicate

nella tabella allegata al Regio decreto n. 2657/1923.». Con il Jobs Act, il contratto intermittente è stato riscritto (artt. 13 e ss., del decreto legislativo n. 81/2015), disponendo nuovamente che fosse il Ministero del lavoro ad individuare i casi di utilizzo del lavoro intermittente. Nel 2016, in risposta ad un quesito di Federalberghi che evidenziava ancora la mancanza del decreto attuativo, lo stesso Ministero rispondeva (interpello n. 10/2016) seraficamente che «Il Decreto in questione, emanato in forza della previgente normativa, è il D.M. 23 ottobre 2004...».

In pratica, ad oggi, le attività discontinue solo esclusivamente quelle previste 98 anni fa con il Regio Decreto del 1923, ed il Ministero del lavoro, in 18 anni, non è riuscito a trovare il tempo per attualizzarle, rendendo quasi inapplicabile il contratto intermittente qualora non sia già disciplinato dal contratto collettivo in essere presso l'azienda.

Nel secondo caso, il legislatore, sempre all'interno del decreto legislativo 81 del 2015, aveva richiesto al Ministero del lavoro di adottare un decreto (articolo 21, comma 2) che individuasse le **attività stagionali**, che avrebbero dovuto essere escluse da alcune regole e limiti imposti per i contratti a tempo determinato. La disposizione si conclude con la seguente frase: «... Fino all'adozione del decreto di cui al secondo periodo continuano a trovare applicazione le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525.».

Sono passati 6 anni dal decreto legislativo 81/2015 e ancora oggi, per valutare le attività stagionali dobbiamo prendere in considerazione il DPR del 1963, con attività stagionali di 58 anni fa, non attinenti alla realtà odierna. Ciò va sicuramente a **gravare sul costo del lavoro**, in quanto l'azienda ha due alternative: assumere i lavoratori con un **contratto ordinario a tempo determinato**, il che porta ad applicare le consuete regole ivi previste senza alcuna esclusione; ovvero, deve accordarsi con i sindacati per stipulare un **accordo aziendale** che disciplini le attività stagionali, il che, se da un lato rappresenta la soluzione migliore in quanto il datore di lavoro individua in maniera puntuale le attività stagionali presenti nel proprio sito produttivo, dall'altro non permette l'esclusione di quei contratti dalla contribuzione maggiorata dell'1,40% e

della contribuzione aggiuntiva, ad ogni rinnovo, dello 0,50%, previsti dalla Legge 92/2012.

### Considerazioni finali

Se si riuscisse a limitare queste tre criticità:

- Norme non coerenti al contesto
- Altamente interpretabili
- Decreti attuativi non realizzati

il **costo del lavoro** ne beneficerebbe e con esso l'occupazione.

---

Il Forum "Quali riforme per la ripartenza - L'evoluzione del diritto del lavoro e l'importanza della formazione" è sponsorizzato da **One LAVORO**, la

soluzione digitale di Wolters Kluwer per i **Consulenti del Lavoro** e gli **HR manager**.

One LAVORO ti fornisce **approfondimenti e notizie** su assunzioni agevolate, sblocco dei licenziamenti, ammortizzatori sociali e molti altri articoli e contenuti per approfondire tutte le tematiche e le novità della normativa sul lavoro.

Approfondisci i temi del Forum con One LAVORO: chiedi una **prova gratuita** di 30 giorni [QUI](#) per accedere a tutti i contenuti della soluzione.

---

*Le considerazioni contenute nel presente contributo sono frutto esclusivo del pensiero dell'Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l'Amministrazione di appartenenza*

## Lavoro e Previdenza

Nel decreto Sostegni bis

## Contratto di espansione: CIGS senza contributo addizionale per le imprese con almeno 100 addetti

di Riccardo Pallotta - Esperto di previdenza e di organizzazione della Pubblica Amministrazione

Dal 26 maggio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, le imprese con almeno 100 addetti possono accedere ad una CIGS speciale e "scontata", stipulando il contratto di espansione. E' una conseguenza delle novità del decreto Sostegni bis che ha ampliato la platea delle aziende destinatarie del contratto. L'intervento straordinario di integrazione salariale può essere richiesto per un periodo non superiore a 18 mesi, anche non continuativi, non è conteggiato nel quinquennio di riferimento e non è soggetto al versamento del contributo addizionale a carico dell'azienda.

L'articolo 39 del **decreto Sostegni bis** (decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73) ha ampliato ulteriormente, rispetto a quanto già previsto dalla legge di Bilancio 2021, la platea delle aziende che possono accedere al **contratto di espansione** (art. 41, commi 1 e 1 bis, del D.Lgs. n. 148/2015) e ricorrere allo scivolo pensionistico (art. 41, comma 5 bis) riducendo la soglia dimensionale ai datori di lavoro con **100 unità lavorative in organico**.

La modifica ha effetto **per il solo anno 2021** e a decorrere dal 26 maggio 2021, data di entrata in vigore del decreto legge n. 73 del 2021.

Il limite minimo di unità lavorative in organico di almeno 100 dipendenti può essere calcolato complessivamente (e quindi come sommatoria) in caso di **aggregazione di più imprese** purchè stabile e con un'unica finalità produttiva o di servizi.

L'art. 41, comma 3, del D. Lgs. n. 148/2015 prevede che, nell'ambito di un contratto di espansione, la CIGS possa essere richiesta **in deroga alle regole ordinarie** (articoli 4 e 22 del medesimo decreto legislativo), per un periodo non superiore a 18 mesi, anche non continuativi.

La modifica del decreto Sostegni bis apre pertanto le porte della **CIGS agevolata e "scontata"** del contratto di espansione alle imprese con almeno 100 addetti. L'INPS ha chiarito le caratteristiche e la durata dell'integrazione salariale straordinaria relativamente alla riduzione oraria alla quale possono accedere i lavoratori indicati nel contratto di espansione (comma 7 dell'articolo 41 del D.Lgs. n. 148/2015) con le circolari n. 98 del 3 settembre 2020 e n. 143 del 9 dicembre 2020. Analizziamo più nel dettaglio la disciplina della CIGS collegata al contratto di espansione, richiamando l'attenzione sulla necessità di un **aggiornamento delle indicazioni** fornite al riguardo dall'INPS alla luce delle recenti novelle normative (legge di Bilancio 2021 e decreto Sostegni bis).

**Leggi anche** Contratto di espansione: esodo "agile"

per le PMI con almeno 100 addetti?

### Contratto di espansione e CIGS

Dal 26 maggio 2021 al 31 dicembre 2021 le imprese, con organico superiore alle 100 unità, che rientrano nell'ambito di applicazione delle integrazioni salariali straordinarie (art. 20 del D.Lgs. n. 148/2015) e che si trovino nella necessità di intraprendere **percorsi di reindustrializzazione, riorganizzazione e riqualificazione professionale**, con conseguenti modifiche dei processi aziendali necessari, per recepire e sviluppare attività lavorative a contenuto più tecnico, possono accedere alla CIGS derogatoria nell'ambito di un contratto di espansione.

Alla stipula del contratto "gestionale" di espansione si giunge a seguito dell'avvio di una **procedura di consultazione sindacale**. Il contratto di espansione è infatti stipulato, in sede governativa, con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Oltre a indicare il numero dei lavoratori da assumere con l'indicazione dei relativi profili professionali e la programmazione temporale delle assunzioni, la durata a tempo indeterminato dei contratti di lavoro, compreso il contratto di apprendistato professionalizzante nonchè il numero dei lavoratori prossimi alla pensione che possono accedere allo scivolo pensionistico di 5 anni, il contratto di espansione deve dare conto della **riduzione complessiva media dell'orario di lavoro** e del numero dei **lavoratori in organico interessati dalla CIGS "speciale"** per un periodo massimo di 18 mesi.

L'intervento straordinario di integrazione salariale può essere richiesto per i lavoratori che non possono aderire allo **scivolo pensionistico quinquennale** ("lavoratori che si trovino a non più di 60 mesi dal conseguimento del diritto alla pensione"), lavoratori per i quali l'impresa può procedere a **riduzioni medie orarie** non superiori al 30% dell'orario giornaliero,



settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di espansione. Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro può essere concordata, ove necessario, **fino al 100%** nell'arco dell'intero periodo per il quale il contratto di espansione è stipulato.

### Causale di intervento e durata

L'INPS ha precisato che l'intervento di CIGS in parola è riconducibile alla **causale della riorganizzazione aziendale** (articolo 21, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 148/2015) e che allo stesso si applicano le disposizioni sulle integrazioni salariali straordinarie del D.Lgs n. 148/2015, "sempre che le stesse non siano espressamente derogate da specifiche previsioni contenute nell'articolo 41 o non si pongano in contrasto logico con le finalità del nuovo istituto contrattuale".

La CIGS può essere richiesta per un **periodo non superiore a 18 mesi**, anche non continuativi, che - in deroga a limiti di durata complessivi e specifici stabiliti dagli articoli 4 e 22 del medesimo decreto legislativo - non è conteggiabile nel quinquennio di riferimento.

Sono **esclusi** dall'intervento di CIGS:

- i dirigenti;
- i lavoratori a domicilio;
- gli apprendisti con contratto differente da quello di tipo professionalizzante.

Inoltre, i lavoratori devono possedere, presso l'unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, un'**anzianità di effettivo lavoro** di almeno 90 giorni alla data di presentazione della relativa domanda di concessione.

### Contributo addizionale

Con la circolare n. 98 del 3 settembre 2020 l'INPS, secondo le regole generali previste dal decreto legislativo n. 148/2015 e non espressamente derogate dall'art. 41 del medesimo decreto legislativo, aveva ritenuto applicabile alla CIGS connessa la contribuzione addizionale di cui all'articolo 5 del D.Lgs n. 148/2015 e articolata in misura progressiva pari a:

- **9%** della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate,

relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria e straordinaria fruiti all'interno di uno o più interventi concessi sino ad un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;

- **12%** oltre il limite di 52 e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile;

- **15%** oltre il limite di 104 settimane in un quinquennio mobile.

Successivamente, a seguito delle precisazioni del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, l'Istituto ha dichiarato "superate" le indicazioni fornite al paragrafo 4 della circolare n. 98/2020 ritenendo che l'impresa che accede allo strumento del contratto di espansione debba considerarsi **esonerala dall'obbligo di versamento** del contributo addizionale.

Pertanto, dal 26 maggio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, le imprese con almeno 100 addetti che ricorrono alla CIGS nell'ambito del contratto di espansione non sono tenute al versamento del contributo addizionale.

### Termine di decadenza per il conguaglio delle prestazioni

In base all'articolo 7, commi 2 e 3, del D.Lgs n. 148/2015, le integrazioni salariali erogate dal datore di lavoro sono **rimborsate dall'INPS**, ovvero **conguagliate dal datore di lavoro** all'atto dell'assolvimento degli obblighi di contribuzione obbligatoria, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata dell'autorizzazione o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo.

Tale termine di decadenza si applica anche se la **denuncia Uniemens** generi un saldo a credito per l'azienda.

### In conclusione

Il contratto di espansione, così come da ultimo novellato dal decreto Sostegni bis, può essere un importante strumento per la gestione delle **fasi di transizione e di mutamento occupazionale** che, con ogni probabilità, i datori di lavoro si troveranno ad affrontare nei prossimi mesi, in particolare con il venire meno degli ammortizzatori sociali per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e del divieto di licenziamento.

## Lavoro e Previdenza

Per le aziende industriali

## CCNL Metalmeccanici: minimi, cottimo, reperibilità e trasferta

Il verbale di incontro 9 giugno 2021 Federmeccanica e Assital con Fiom-CGIL, Fim-CISL e Uilm-UIL conferma i valori dell'incremento retributivo dal 1° giugno 2021 derivante dalla dinamica dell'Ipca. L'accordo avviene nell'ambito del rinnovo del 5 febbraio 2021 e fornisce altresì i valori dell'indennità di trasferta e di reperibilità, nonché gli importi dell'utile di cottimo per i dipendenti dalle industrie metalmeccaniche private e della installazione di impianti.

Con verbale di incontro 9 giugno 2021 Federmeccanica e Assital con Fiom-CGIL, Fim-CISL e Uilm-UIL, nell'ambito del rinnovo 5 febbraio 2021 hanno confermato i valori dell'**incremento retributivo** dal 1° giugno 2021 derivante dalla dinamica dell'Ipca e fornito i valori dell'**indennità di trasferta** e di **reperibilità** nonché gli importi dell'utile di cottimo per i dipendenti dalle industrie **metalmeccaniche private** e della **installazione di impianti**.

### Minimi tabellari

Livelli	Percentuali			
	Dal 1.6.2021	Dal 1.6.2022	Dal 1.6.2023	Dal 1.6.2024
B1	0,99	0,98	0,97	0,96
C3	1,00	0,99	0,98	0,97
C2	1,01	1,00	0,99	0,98
C1	0,96	0,95	0,94	0,93
D2	0,96	0,95	0,94	0,93
D1	0,90	0,89	0,88	0,87

Le Parti hanno definito la quota relativa all'Ipca consuntivata 2020, che non produce effetti sull'incremento retributivo complessivo stabilito dal 1° giugno 2021 dall'accordo di rinnovo 5 febbraio 2021: i minimi tabellari devono pertanto essere corrisposti negli **importi già forniti dall'accordo**.

### Cottimo

Le **tariffe di cottimo** devono garantire un utile non inferiore alle seguenti aliquote dei minimi tabellari:

### Reperibilità

I valori dell'**indennità di reperibilità** dal 1° giugno 2021 sono i seguenti:

Livelli	Compenso giornaliero			Compenso settimanale		
	16 ore (giorno lavorato)	24 ore (giorno libero)	24 ore festive	6 giorni	6 giorni con festivo	6 giorni con festivo e giorno libero
Sup. al B1	6,78	11,15	11,74	45,05	45,64	50,01
C3 e C2	5,90	9,26	9,93	38,76	39,43	42,79
C1, D2 e D1	4,95	7,45	8,05	32,20	32,80	35,30

### Trasferta

I valori dell'**indennità di trasferta** dal 1° giugno 2021 sono i seguenti:

Tipologia	Importi
Trasferta intera	44,12
Pasto meridiano o serale	11,92
Pernottamento	20,28

### Riferimenti normativi

Verbale di incontro 9 giugno 2021

Minimi trasferta, reperibilità, cottimo

**Lavoro e Previdenza**

Modifica accordo CCNL elettrici

## Nuova disciplina per servizi di assistenza clienti e attività di efficienza energetica

L'accordo 11 giugno 2021 modifica il CCNL elettrici del 9 ottobre 2019 istituendo per le attività di efficienza energetica e dei servizi commerciali di assistenza ai clienti una nuova area contrattuale. L'accordo stesso fornisce al contempo una specifica disciplina che si sostituisce a quella corrispondente in vigore. Vengono normati la classificazione del personale, l'orario di lavoro, i Rol, il lavoro straordinario, notturno e festivo, le festività ed ex festività, il trattamento retributivo, gli scatti, le indennità, l'elemento perequativo, il trasferimento, l'apprendistato, la previdenza ed assistenza integrative.

L'art. 1 dell'accordo di rinnovo 9 ottobre 2019 aveva introdotto nel campo di applicazione del CCNL:

- le **attività di efficienza energetica** (lett. E): servizi di valutazione, progettazione e installazione di soluzioni per l'ottimizzazione dei consumi per edifici privati, pubblici e/o commerciali e/o stabilimenti industriali con relative installazioni, manutenzioni ed esercizio impiantistica e front office clienti; servizio nell'ambito della mobilità elettrica, quali ad esempio installazione, interfaccia e manutenzione degli strumenti di ricarica elettrica; sviluppo e realizzazione analisi dati diagnostici e piattaforma di gestione energetica;
- le attività di **servizi commerciali di assistenza ai clienti** (lett. F): servizi contact center, teleselling, servizi di back office, gestione operativa pratiche clienti, recupero crediti.

### Nuova area contrattuale

L'accordo in oggetto istituisce per tali attività una nuova area contrattuale e fornisce una **specifico disciplina**, che si sostituisce a quella corrispondente in vigore. Vengono normati:

- la classificazione del personale;
- l'orario di lavoro;
- i Rol;

- il lavoro straordinario, notturno e festivo;
- le festività ed ex festività;
- il trattamento retributivo;
- gli scatti;
- le indennità;
- l'elemento perequativo;
- il trasferimento;
- l'apprendistato;
- la previdenza ed assistenza integrative.

Come indicato nella Dichiarazione a verbale all'art. 1 "tale disciplina collettiva non trova applicazione per i lavoratori, rientranti nell'ambito di attività di cui ai citati punti E) e F) e già regolati dal vigente c.c.n.l. elettrico in servizio alla data di sottoscrizione della sopracitata nuova regolamentazione contrattuale. A valle della definizione di detta disciplina contrattuale, le parti in sede aziendale nello spirito della sua più ampia estensione, verificheranno congiuntamente i perimetri di applicazione con riferimento alle attività di cui ai punti E) ed F) del presente articolo tenendo conto anche di eventuali sovrapposizioni di attività ed in linea con gli accordi interconfederali vigenti".

### Riferimenti normativi

Verbale di accordo 11 giugno 2021

## Lavoro e Previdenza

Rivalutazione

## TFR e crediti di lavoro: indici ISTAT aggiornati a maggio 2021

Con riferimento al mese di maggio 2021 è pari a 1,578079 il coefficiente di rivalutazione delle quote di trattamento di fine rapporto accantonate. A seguito del comunicato ISTAT del 15 giugno 2021, che ha stabilito in 103,6 l'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) (senza tabacchi), sono stati rielaborati i coefficienti validi per il mese di maggio 2021 del trattamento di fine rapporto e dei crediti di lavoro.

Con il comunicato ISTAT del 15 giugno 2021, che ha stabilito in 103,6 l'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) (senza tabacchi), sono stati rielaborati i **coefficienti** validi per il mese di maggio 2021 del **trattamento di fine rapporto** e dei **crediti di lavoro**.

## Rivalutazione del TFR accantonato

Il Codice Civile prevede che il fondo per il trattamento di fine rapporto deve essere rivalutato, al 31 dicembre di ciascun anno, sulla base di un coefficiente che si compone di:

- un **tasso fisso**, pari all'1,5 per cento
- e una **quota variabile** in ragione dell'oscillazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, periodicamente accertato dall'ISTAT, e determinata in misura pari al 75% dell'aumento registrato da tale indice rispetto a quello riscontrato per il mese di dicembre dell'anno precedente.

## Cosa deve fare il datore di lavoro

Trattandosi di un elemento retributivo che viene erogato in maniera differita, cioè all'atto della cessazione del rapporto di lavoro o comunque in un periodo di paga non coincidente con quello mensile di maturazione, è necessario che il datore di lavoro, qualora sia tenuto ad accantonare tali somme per conto del

lavoratore, operi la **rivalutazione delle somme** maturate per mantenere la corretta indicizzazione delle stesse al costo della vita.

In caso di **cessazione del rapporto di lavoro** in corso d'anno, la rivalutazione deve essere operata considerando sulla base dell'incremento dell'indice ISTAT registrato per il mese in cui avviene la cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello accertato per il mese di dicembre dell'anno precedente.

La rivalutazione si calcola sempre sul fondo TFR accantonato fino all'anno precedente, per cui al TFR maturato nell'ultimo anno non si deve applicare alcuna rivalutazione.

L'**imposta sostitutiva** è dovuta in misura pari al 17 per cento e viene versata in acconto entro il 18 dicembre dell'anno di riferimento e a saldo entro il 16 febbraio dell'anno successivo.

All'atto dell'erogazione del TFR, il datore di lavoro provvede ad applicare la **tassazione separata** sugli importi maturati al netto delle rivalutazioni già assoggettate all'imposta sostitutiva, che sono da considerarsi non imponibili.

## Rivalutazione TFR e crediti di lavoro per il mese di maggio 2021

Di seguito la tabella riepilogativa dei valori relativi al mese di maggio 2021:

Mese	Periodo	Indice Istat	Delta % indice	Rateo 1,5	75% delta indice	Coefficiente rivalutazione
Maggio 2021	dal 15.05 al 14.06	103,6	1,270772	0,625	0,953079	1,578079

## Rivalutazione TFR e crediti di lavoro aggiornata a maggio 2021

·TFR

·Crediti di lavoro

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

ISTAT, comunicato 15/06/2021



## Lavoro e Previdenza

Messaggio INPS

## Esonero contributivo per le filiere agricole: più tempo per il versamento dei contributi

Nel messaggio n. 2263 del 2021, l'INPS dispone il temporaneo differimento delle scadenze di versamento della contribuzione dovuta per il periodo che va da novembre 2020 a gennaio 2021 in favore delle aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura. Ciò in considerazione dei tempi necessari alla definizione della procedura di fruizione dell'esonero contributivo ai sensi degli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge n. 137/2020.

L'INPS, con il messaggio n. 2263 dell'11 maggio 2021, interviene riguardo la concessione dell'esonero contributivo in favore delle aziende appartenenti alle filiere **agricole, della pesca e dell'acquacoltura** nel periodo compreso tra il 1° novembre 2020 e il 31 gennaio 2021.

L'esonero, inizialmente previsto per il mese di novembre 2020, è stato esteso al mese di gennaio 2021

In attesa della ridefinizione della disciplina di autorizzazione del beneficio da parte dell'UE e tenuto conto della particolare situazione collegata all'emergenza epidemiologia da **COVID-19**, l'INPS comunica che le scadenze dei versamenti relativi alla contribuzione afferente al periodo compreso tra il 1° novembre 2020 e il 31 gennaio 2021 sono differite alla definizione degli esiti della **domanda di esonero**.

Con successivo messaggio lo stesso Istituto comunicherà la disponibilità del modello di domanda.

*A cura della Redazione*

## Riferimenti normativi

INPS, messaggio 11/06/2021, n. 2263

## Lavoro e Previdenza

Messaggio INPS

## Fondo di solidarietà per i professionisti: contributo di maggio differibile su domanda

L'INPS, con il messaggio n. 2265 del 2021, interviene riguardo il Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali e specifica la possibilità, per i

datori di lavoro del settore che occupano da 3 a 5 dipendenti, di differire il versamento dovuto per maggio alle mensilità di giugno o luglio, previa istanza da presentare per via telematica tramite cassetto previdenziale. Individuati inoltre i codici per il versamento del contributo relativo ai mesi da marzo 2020 ad aprile 2021.

Nel messaggio n. 2265 dell'11 maggio 2021, l'INPS torna ad occuparsi della disciplina del **Fondo di solidarietà bilaterale** per le **attività professionali**, per fornire ulteriori precisazioni riguardo gli adempimenti procedurali per gli operatori delle Strutture territoriali e le modalità di compilazione del flusso Uniemens da parte dei datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione del Fondo.

A decorrere dal mese di maggio 2021, ai fini della compilazione del flusso Uniemens, la contribuzione ordinaria sarà calcolata all'interno dell'aliquota complessiva applicata sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali di tutti i **lavoratori dipendenti**, con esclusione dei dirigenti e degli apprendisti con contratto di apprendistato diverso dal professionalizzante. Per il versamento del **contributo ordinario**, dovuto per le mensilità da marzo 2020 ad aprile 2021, le aziende valorizzeranno - all'interno di "DenunciaAziendale", "AltrePartiteADebito" - l'elemento "AltreADebito", indicando il codice "M179" o "M189".

### Differimento obbligo contributivo

I datori di lavoro con media occupazionale compresa tra più di tre e cinque dipendenti, tenuti al versamento della contribuzione ordinaria pari allo 0,45%, nel caso in cui non riescano ad assolvere l'obbligo contributivo relativo alla mensilità di maggio 2021, potranno inserire l'importo dovuto per il mese di maggio 2021 sulle **denunce di competenza giugno o luglio 2021**, utilizzando il codice previsto per il versamento della contribuzione arretrata "M179".

### Domanda da presentare

Al fine di consentire alle procedure il corretto calcolo dell'aliquota contributiva, le aziende interessate dovranno fare richiesta, **entro il 30 giugno 2021**, alla Struttura territoriale competente tramite "Cassetto previdenziale" di eliminazione del codice di autorizzazione 0S - 6G per la sola mensilità di maggio 2021.

*A cura della Redazione*

## Riferimenti normativi

INPS, messaggio 11/06/2021, n. 2265

## Lavoro e Previdenza

Per il 2020

## Fondi pensione e Casse di previdenza professionale: cosa emerge dalla relazione COVIP

Si è tenuta a Roma, il 14 giugno 2021, presso la Camera dei Deputati, la presentazione della relazione annuale sull'attività svolta dalla COVIP nel 2020 e sulla situazione dei settori di competenza. Oltre a illustrare lo stato dei settori vigilati (fondi pensione e casse di previdenza), le cui risorse hanno complessivamente superato 290 miliardi di euro riguardando oltre dieci milioni di soggetti tra iscritti e pensionati, il Presidente della COVIP, Mario Padula, si è soffermato sulle prospettive evolutive di tali settori, anche alla luce dell'attuale situazione.

Nella **relazione annuale per l'anno 2020**, la COVIP ha reso noti i dati relativi ai 372 **fondi pensione** istituiti in Italia: 33 fondi negoziali, 42 fondi aperti, 71 piani individuali pensionistici (PIP) e 226 fondi preesistenti; nel totale non è più incluso FONDINPS a seguito della sua soppressione e del conferimento al fondo COMETA delle posizioni degli iscritti e dei flussi futuri di TFR.

Il **totale degli iscritti** alla previdenza complementare è di 8,4 milioni, in crescita del 2,2% rispetto all'anno precedente, per un tasso di copertura del 33% sul totale delle forze di lavoro.

Gli uomini sono il 61,7% degli iscritti alla **previdenza complementare** (il 73% nei fondi negoziali), nel solco di quel gender gap che si è già manifestato negli anni scorsi. Si conferma anche un **gap generazionale**: la distribuzione per età vede la prevalenza delle classi intermedie e più prossime all'età di pensionamento: il 51,6% degli iscritti ha età compresa tra 35 e 54 anni, il 31% ha almeno 55 anni.

Quanto all'area geografica, la maggior parte degli iscritti risiede nelle regioni del Nord (57 per cento).

### Riflessi della pandemia

Per il sistema italiano della previdenza complementare, le ripercussioni della pandemia sono state nel complesso abbastanza contenute. Dal punto di vista organizzativo il settore ha reagito con tempestività ricorrendo al lavoro a distanza e rafforzando i canali telematici di scambio di informazioni con le imprese, con i gestori finanziari e i fornitori di servizi, con gli stessi iscritti.

La **raccolta dei contributi** è continuata con regolarità, mantenendo la sua tendenza alla crescita e mostrando un lieve calo dei dati aggregati solo nel

secondo trimestre del 2020; sul versante delle uscite non si sono registrate tensioni nelle richieste di **anticipazioni e riscatti**. A fine anno, grazie ai recuperi registrati dai mercati, i risultati della gestione finanziaria sono stati positivi.

Il sistema, dunque, nel suo complesso ha fornito una risposta positiva alla situazione determinatasi per effetto della pandemia.

La crisi conseguente all'emergenza epidemiologica conferma poi l'importanza del rafforzamento strutturale degli operatori del settore. Sempre più ai fondi pensione e alle casse di previdenza è chiesto di essere in grado di monitorare, prevenire e gestire i rischi che ne accompagnano l'attività; rischi che - come appunto dimostrano gli eventi del più recente periodo - possono assumere forme inattese e dimensioni imprevedibili.

### Prospettive evolutive dei settori vigilati

È anche essenziale che cresca il grado di apertura delle imprese al capitale esterno e che i mercati dei capitali regolamentati nel nostro Paese si sviluppino più decisamente, anche nell'ottica di un superamento della forte parcellizzazione che caratterizza il nostro **tessuto industriale** e che per molti versi ne frena le prospettive di crescita.

Fondi e casse possono svolgere un ruolo importante a supporto dell'economia nell'emergenza pandemica, assumendo iniziative che si inquadrino in un progetto di ampio respiro che abbia il baricentro nella promozione della crescita, come il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Ovviamente, tenendo conto del loro compito di **investitori di risparmio previdenziale**, tali enti possono offrire un contributo a condizione che, in un'ottica di lungo periodo, le opzioni di investimento disponibili offrano un ritorno, aggiustato per il rischio, adeguato agli **obiettivi previdenziali**, rilevando anche da questo punto di vista la distinzione tra debito e capitale e tra orizzonti di breve e lungo periodo. Occorrono operatori sempre più solidi, in grado di monitorare, prevenire e gestire i rischi che ne caratterizzano l'attività, esercitando con piena autonomia e responsabilità il ruolo di cui sono portatori, come enti previdenziali, come investitori istituzionali, come soggetti cui ognuno di noi affida il proprio futuro per quella fase delicata e sempre più lunga della vita che è l'età anziana.

### Casse di previdenza professionale

La COVIP vigila anche sugli investimenti delle Casse di previdenza.

Dalla relazione emerge che, alla fine del 2019, le attività complessivamente detenute dalle Casse di

previdenza ammontano, a valori di mercato, a 96 miliardi di euro, in **aumento di 9 miliardi** rispetto all'anno precedente (10,3%).

Dal 2011 al 2019 le attività complessivamente detenute dalle Casse di previdenza sono cresciute complessivamente di 40,3 miliardi di euro, pari al 72,3%, pur permanendo differenze, anche ampie, nelle attività detenute dalle singole casse: circa il 74% dell'attivo è di pertinenza dei 5 enti di dimensioni maggiori, i primi 3 raggruppano circa il 55% del totale. Nel 2019 solo in 2 casse le prestazioni superano i contributi; in tutti gli altri casi la differenza è positiva, con un'ampiezza variabile tra i singoli enti.

Tenendo conto anche delle componenti obbligazionaria e azionaria sottostanti gli OICVM detenuti, la quota più rilevante delle attività è costituita da **titoli di debito**, pari a 36,5 miliardi di euro (corrispondenti al 38% del totale). La composizione delle attività detenute continua a caratterizzarsi per la cospicua presenza di investimenti immobiliari, che nel complesso (cespiti di proprietà, fondi immobiliari e partecipazioni in società immobiliari controllate) si attestano a 20 miliardi di euro (20,8% del totale).

*A cura della Redazione*

**Riferimenti normativi**

COVIP, relazione annuale 2020, 14/06/2021

## Finanziamenti

Nel decreto Sostegni bis

## Bonus alberghi anche per il 2022. A chi spetta

di Bruno Pagamici - Dottore commercialista in Macerata

Il credito d'imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture turistico-ricettive resterà in vigore anche nel 2022. La proroga per un ulteriore anno dell'operatività del beneficio, precedentemente limitato al biennio 2020-2021, è prevista dal decreto Sostegni bis. Potranno usufruire del bonus, riconosciuto nella misura del 65% per le spese sostenute, le strutture ricettive turistico-ricettive, gli agriturismi, le strutture termali, anche per le spese per la realizzazione di piscine termali, nonché le strutture ricettive all'aria aperta: campeggi, villaggi turistici e parchi vacanza.

Un anno in più per il **bonus alberghi**. Il credito d'imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture turistico-ricettive sarà valido **anche nel 2022**. L'estensione del periodo di vigenza dell'agevolazione, precedentemente limitata al biennio 2020-2021, è contenuta nel **decreto Sostegni bis** (D.L. n. 73/2021). Le **risorse** messe a disposizione per la nuova annualità ammontano a **100 milioni di euro**.

Ma c'è solo la proroga come novità. La disciplina del bonus è stata oggetto di modifica anche da parte della legge di conversione del primo decreto Sostegni.

Al momento però il credito d'imposta è ancora sulla carta. Manca infatti il decreto ministeriale di aggiornamento delle disposizioni attuative.

## Proroga fino a tutto il 2022

Il decreto Sostegni bis (art. 7, comma 5), in particolare, interviene sull'art. 79 del decreto Agosto (D.L. n. 104/2020), che ha riproposto il credito d'imposta per la **riqualificazione** e il **miglioramento** delle **strutture turistico-ricettive** previsto dall'art. 10 del D.L. n. 83/2014.

Secondo il contenuto dell'art. 79 del decreto Agosto, nella versione ante decreto Sostegni bis, il credito d'imposta era riconosciuto per le spese sostenute nei due periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2019 (2020 e 2021 per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare).

Il decreto Sostegni bis ne prolunga la durata per un ulteriore periodo d'imposta.

Nello specifico, viene previsto che il bonus spetta per le spese sostenute nei **tre periodi di imposta** successivi a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, quindi, il bonus riguarda le spese sostenute nel 2020, nel 2021 e nel 2022.

## A chi spetta

Sotto il profilo soggettivo, dalla lettura combinata dell'art. 10 del D.L. 83/2014 e dell'art. 79 del decreto Agosto, il credito d'imposta spetta:

- alle **imprese alberghiere** (alberghi, villaggi-albergo,

residenze turistico-alberghiere, alberghi diffusi, strutture individuate come "alberghiere" dalle specifiche normative regionali);

- alle strutture che svolgono **attività agrituristica**, come definita dalla l. 96/2006 e dalle pertinenti norme regionali;

- agli **stabilimenti termali** di cui all'articolo 3 della Legge n. 323/2000;

- alle strutture ricettive all'aria aperta. In tale categoria dovrebbero rientrare: i **campeggi**, i **villaggi turistici**, le aree di sosta, i parchi vacanza.

## Interventi agevolabili

Se l'ambito soggettivo è definito abbastanza precisamente, non altrettanto si può dire dell'ambito oggettivo.

Né il decreto Agosto né il decreto Sostegni bis infatti indicano in modo specifico le tipologie di interventi ammessi all'agevolazione. Tuttavia, il decreto Agosto prevede che, per quanto non diversamente disposto, si devono osservare, ove applicabili, le disposizioni di cui all'art. 10 del suddetto D.L. 83/2014.

Pertanto, in base a tale rimando, il credito d'imposta spetterebbe per:

- interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettere b), c) e d), del D.P.R. n. 380/2001, ovvero interventi di **manutenzione straordinaria**, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione;

- interventi di eliminazione delle **barriere architettoniche**;

- interventi di incremento dell'**efficienza energetica**;

- acquisto di **mobili e arredi**.

Ai sensi del comma 2-bis dell'art. 10 del D.L. n. 83/2021, il bonus è riconosciuto anche nel caso in cui la ristrutturazione edilizia comporti un **aumento della cubatura complessiva**, nei limiti e secondo le modalità dei piani casa regionali.

Per i soli stabilimenti termali, per espressa previsione normativa, sono altresì agevolabili le spese sostenute per:

- la realizzazione di **piscine termali**;

- l'acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali.

### Misura credito d'imposta

Il credito di imposta è pari al **65% delle spese sostenute** ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, in un'unica soluzione.

Il beneficiario ottenuto:

- non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'IRAP;
- non rileva ai fini della determinazione della quota di interessi passivi deducibile dal reddito di impresa ai sensi dell'articolo 61 del TUIR;
- non rileva ai fini della determinazione della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi deducibile dal reddito di impresa ai sensi dell'articolo 109, comma 5, del TUIR.

### Aiuto anche in Temporary Framework

Come precedentemente accennato, la proroga disposta dal decreto Sostegni bis non è l'unica novità.

Modifiche alla disciplina del credito d'imposta sono state anche apportate anche con la legge di conversione del primo decreto Sostegni (l. n. 69/2021).

Il comma 1-bis dell'art. 28, in particolare, interviene sul comma 3 dell'art. 10 del D.L. n. 83/2014.

Il testo originario della disposizione prevedeva che il credito d'imposta fosse riconosciuto in "de minimis" di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013, ai sensi del

quale l'importo totale massimo degli aiuti ottenuti da una impresa a titolo di "de minimis" non può superare, nell'arco di tre anni, i 200.000 euro.

Il nuovo comma 3 dell'art. 10 del D.L. n. 83/2014 post l. n. 69/2021, invece, prevede che il credito di imposta è riconosciuto non solo nel rispetto dei limiti previsti dal Regolamento "de minimis", ma anche nel rispetto del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato, di cui alla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863, e successive modificazioni (Temporary Framework).

Con la modifica si consente, quindi, di beneficiare del credito d'imposta, oltre che nel rispetto dei limiti "de minimis", anche nei **più ampi limiti del Temporary Framework**.

### Attuazione

Per la concreta fruizione del credito d'imposta manca ancora il **decreto del Ministro dei beni e delle Attività culturali** con cui dovranno essere adeguuate le disposizioni attuative, dettate da ultimo dal decreto interministeriale 20 dicembre 2017 n. 598.

Secondo la tempistica fissata dal decreto Agosto, tale decreto di aggiornamento avrebbe dovuto essere emanato entro fino agosto/inizio settembre 2020.

In base al decreto interministeriale n. 598/2017, per accedere al credito di imposta è necessario presentare apposita domanda in via telematica e il beneficio è riconosciuto in base all'ordine cronologico di presentazione delle stesse.

### Novità in sintesi

<b>Decreto Sostegni bis</b> <b>Nuove risorse</b> disponibili per la nuova annualità: <b>100 milioni di euro</b> per il 2022	Proroga per un <b>ulteriore periodo di imposta</b> : il credito d'imposta è riconosciuto per le spese sostenute nei 3 periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2019 (ante modifica il credito di imposta spettava per le spese sostenute nei 2 periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2019)
<b>Legge di conversione del primo decreto Sostegni</b>	Aiuto anche in <b>Temporary Framework</b> : il credito d'imposta è concesso <b>oltre</b> che nei <b>limiti del "de minimis"</b> anche nel rispetto dei limiti consentiti dal Temporary Framework



## Finanziamenti

Dalla Commissione UE

## Cartolarizzazione dei prestiti in sofferenza: approvata la proroga

La Commissione europea ha approvato, ai sensi delle norme UE in materia di aiuti di Stato, la quarta proroga dello schema di garanzia italiano conforme al mercato per facilitare la cartolarizzazione dei prestiti in sofferenza (Fondo di Garanzia sulla Cartolarizzazione delle Sofferenze — GACS). L'autorizzazione alle operazioni di cartolarizzazione è concessa fino al 14 giugno 2022.

La Commissione europea ha approvato, ai sensi delle norme UE in materia di aiuti di Stato, la **quarta proroga** dello schema di garanzia italiano conforme al mercato per facilitare la **cartolarizzazione dei prestiti in sofferenza** (Fondo di Garanzia sulla Cartolarizzazione delle Sofferenze — GACS).

Le banche italiane che soddisfano determinate condizioni continueranno a poter richiedere una garanzia statale sui **titoli senior a basso rischio** emessi da società private veicolo per la cartolarizzazione che le aiuteranno a finanziare la vendita dei loro portafogli di prestiti in sofferenza. Le tranche di finanziamento più rischiose di dette società veicolo devono essere vendute a investitori privati e non saranno garantite dallo Stato.

L'aiuto alle banche per la cartolarizzazione e la rimozione dal bilancio dei prestiti in sofferenza, costituisce una componente importante della strategia italiana volta ad affrontare i problemi di qualità degli attivi delle banche e ha già fornito un contributo significativo.

Dall'entrata in vigore fino alla fine di settembre 2020 sono stati infatti eliminati dal sistema bancario italiano **74 miliardi di euro** (valore contabile lordo) di **prestiti in sofferenza**, pari al 53% della riduzione totale di detti prestiti in Italia durante il periodo in questione.

La Commissione ha evidenziato che le garanzie statali sui titoli senior saranno remunerate ai livelli di mercato in base al rischio assunto, avranno cioè una **remunerazione accettabile** per un operatore privato alle condizioni di mercato.

L'autorizzazione alle operazioni di cartolarizzazione è concessa **fino al 14 giugno 2022**.

Ulteriori informazioni saranno disponibili sul sito web della DG Concorrenza della Commissione.

*A cura della Redazione*

## Finanziamenti

Dalla Commissione Europea

## In arrivo gli aiuti per lo sviluppo e la produzione di prodotti connessi al coronavirus

La Commissione Europea ha approvato il regime italiano da 800 milioni di euro destinato alle imprese che realizzano progetti prioritari a titolo dei cosiddetti "contratti di sviluppo" nell'ambito del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato per far fronte all'emergenza COVID-19 (principalmente progetti connessi alla COVID). Il regime intende sostenere le imprese colpite dalla pandemia di coronavirus fornendo loro incentivi affinché orientino l'attività verso la ricerca e/o la produzione di determinati prodotti essenziali per far fronte all'emergenza. Tutti gli aiuti saranno concessi entro il 31 dicembre 2021.

La Commissione Europea comunica che ha approvato un regime da 800 milioni di euro dello Stato italiano a sostegno delle imprese colpite dalla pandemia di coronavirus che operano in Italia nell'ambito dei "**contratti di sviluppo**" per l'attuazione di progetti prioritari.

**Margrethe Vestager**, Vicepresidente esecutiva della Commissione, responsabile della politica di concorrenza, ha dichiarato che "Questo regime da 800 milioni di euro notificato dall'Italia garantirà un sostegno di liquidità alle imprese colpite dalla pandemia di coronavirus. Allo stesso tempo sosterrà attività di ricerca e prodotti di cui vi è estrema necessità per far fronte alla pandemia. Continueremo a lavorare in stretta collaborazione con gli Stati membri per trovare soluzioni praticabili in grado di mitigare l'impatto economico della pandemia nel rispetto delle norme dell'UE".

### Contratti di sviluppo

L'Italia ha notificato alla Commissione un regime da 800 milioni di euro destinato alle imprese che realizzano progetti prioritari a titolo dei cosiddetti "**contratti di sviluppo**" nell'ambito del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato per far fronte all'emergenza COVID-19 (principalmente progetti connessi alla COVID).

Il regime intende sostenere le imprese colpite dalla pandemia di coronavirus fornendo loro incentivi affinché orientino l'attività verso la **ricerca e/o la produzione di determinati prodotti essenziali per far fronte all'emergenza**.

I contratti di sviluppo, saranno gestiti dall'Agenzia

nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (Invitalia) e aperti a **imprese di tutte le dimensioni e attive in qualsiasi settore.**

Sono **escluse** dall'incentivo i seguenti settori:

- finanziario,
- della produzione agricola primaria, pesca e acquacoltura,
- dell'edilizia,
- delle assicurazioni,
- immobiliare.

Gli aiuti assumeranno la forma di:

- sovvenzioni dirette e prestiti fino a un massimo di 1,8 milioni di euro per impresa e con un valore nominale massimo complessivo pari al **45 % dei costi ammissibili;**
- sovvenzioni dirette a favore di progetti di ricerca e sviluppo (R&S) connessi al coronavirus, con un'intensità massima di aiuto consentita pari **all'80 % dei costi ammissibili;**
- sovvenzioni dirette e anticipi rimborsabili per le infrastrutture di prova e upscaling che contribuiscono allo sviluppo di prodotti connessi al coronavirus, con un'intensità di aiuto massima consentita pari al **75 % dei costi ammissibili;**
- sovvenzioni dirette e anticipi rimborsabili per la produzione di prodotti connessi al coronavirus, con un'intensità di aiuto massima consentita pari **all'80 % dei costi ammissibili.**

La Commissione ritiene che tutte le misure siano necessarie, opportune e proporzionate a quanto occorre per porre rimedio al grave turbamento dell'economia di uno Stato membro che il regime italiano è in linea con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo degli aiuti di Stato. In particolare:

- gli aiuti concessi nell'ambito della prima misura **non supereranno 1,8 milioni** di euro per impresa;
- gli aiuti concessi nell'ambito delle altre misure copriranno una quota significativa dei necessari costi di **R&S e investimento;**
- i risultati delle attività di ricerca saranno messi a disposizione di terzi nello Spazio economico europeo a condizioni di mercato **non discriminatorie** attraverso licenze non esclusive;
- tutti gli aiuti saranno concessi **entro il 31 dicembre 2021.**

*A cura della Redazione*

## Impresa

Nel decreto Sostegni

## Voucher viaggi Covid-19: validità estesa fino a 24 mesi

di Antonio Ciccio Messina - Avvocato in Torino

Estensione fino a 24 mesi del periodo di validità dei voucher emessi a titolo di rimborso di viaggi, pacchetti turistici, gite scolastiche e viaggi di istruzione non fruiti a causa pandemia da Covid-19. E' quanto previsto dal decreto Sostegni. Inoltre, nei casi in cui il titolo di viaggio, il soggiorno e il pacchetto turistico sia stato acquistato attraverso un'agenzia di viaggi o un portale di prenotazione con il consenso delle parti, il buono può essere ceduto dal beneficiario all'agenzia di viaggio, oppure, può essere emesso direttamente in favore di quest'ultima, nei casi in cui il pagamento o la prenotazione sia stato effettuato dalla stessa.

Si allunga il periodo di utilizzazione dei **voucher** emessi per il **rimborso di titoli di viaggio**, di soggiorno e di pacchetti turistici non fruiti a causa pandemia da **Covid-19**; voucher cedibili o direttamente intestati all'agenzia di viaggio.

Sono queste le novità che interessano agenzie di viaggio e tour operator apportate dalla legge di conversione del **decreto Sostegni** (D.L. n. 41/2021, convertito in l. n. 69/2021).

Il comma 4-bis dell'art. 30 del D.L. n. 41/2021 interviene sull'art. 88-bis del decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020, convertito dalla l. n. 27/2020 e successivamente modificato dal D.L. n. 34 del 2020, convertito dalla l. n. 77/2020) in materia di rimborso di titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici, anche in relazione alla **sospensione di viaggi e iniziative di istruzione**.

I due profili di novità inseriti dal decreto Sostegni concernono:

- l'**estensione a 24 mesi** del periodo di validità dei voucher emessi a titolo di **rimborso di viaggi e pacchetti non fruiti**;

- la **cedibilità del voucher** alle agenzie di viaggio o emissione dei voucher a favore delle stesse, quando il titolo di viaggio, il soggiorno e il pacchetto turistico sia stato **acquistato** attraverso **agenzia di viaggi o portale di prenotazione**, nei casi in cui il pagamento o la prenotazione sia stato effettuato dalla agenzia stessa.

In sostanza, per le agenzie di viaggio la novella implica, innanzi tutto, **effetti economici** e ciò con riguardo alla possibilità di **intestazione del voucher** abilitante alla fruizione di una prestazione di trasporto o turistica (sia che ciò avvenga per cessione sia per emissione diretta).

A riguardo, poi, dell'allungamento del periodo di validità del voucher, la novella comporta la necessità per le agenzie di continuare **attività di assistenza** a favore della **clientela** ai fini della fruizione da parte degli interessati delle prestazioni portate dai voucher.

Tutto ciò è conseguenza della declaratoria formulata dal

comma 1 dell'art. 88-bis del decreto legge n. 18/2020, per la quale le limitazioni alla circolazione e tutte le restrizioni imposte a causa della pandemia provocata dal Covid-19 costituiscono **sopravvenuta impossibilità della prestazione** dovuta in relazione ai **contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo**, nelle acque interne o terrestri, ai contratti di soggiorno e ai contratti di pacchetto turistico.

Estensione a 24 mesi del periodo di validità dei voucher

Lo **scioglimento dei rapporti contrattuali** implica necessità di regolare le vicende successive. Nel caso specifico la regola generale è il diritto del viaggiatore/acquirente di pacchetti al rimborso oppure a un voucher legittimante la fruizione entro un periodo dato della prestazione non ricevuta.

Su questo periodo sopraggiunge la modifica ad opera del D.L. n. 41/2021, che porta a **24 mesi la scadenza preventivamente fissata a 18 mesi**. Ciò è derivato dalla prosecuzione della emergenza sanitaria oltre il periodo preso in considerazione dal legislatore quando ha scritto il D.L. n. 18/2020.

In dettaglio quest'ultimo decreto, nella versione originaria, al verificarsi di determinate circostanze connesse all'emergenza epidemiologica, con riferimento a diversi tipi di contratti di trasporto, di soggiorno e di pacchetto turistico, ha previsto il **diritto di recesso** del viaggiatore/turista e dell'operatore economico (vettore di trasporto, organizzatore di pacchetti turistici): in tale caso il vettore e l'operatore economico devono di regola procedere al **rimborso del corrispettivo** versato in favore del soggetto dal quale hanno ricevuto il pagamento oppure all'emissione in suo favore di un **voucher di pari importo** da utilizzare entro 18 mesi dall'emissione. Il periodo di 18 viene portato, dunque, ora a 24.

La medesima estensione a 24 mesi è prevista per i voucher eventualmente emessi a titolo di rimborso a seguito di sospensione di viaggi e iniziative di istruzione. Per completezza, su quest'ultimo punto, l'invariato

testo del D.L. n. 18/2020 prevede che è sempre corrisposto il rimborso con restituzione della somma versata, senza emissione di voucher, quando il viaggio o l'iniziativa di istruzione riguarda la **scuola dell'infanzia** o le classi terminali della **scuola primaria** e della **scuola secondaria** di primo e secondo grado nonché, secondo per i soggiorni di studio degli studenti del quarto anno delle scuole secondarie di secondo grado nell'ambito dei programmi internazionali di mobilità studentesca previsti per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021.

L'estensione da 18 a 24 mesi del periodo di validità del voucher riguarda anche tutti i rapporti inerenti ai contratti di cui all'art. 88-bis citato instaurati con effetto dall'11 marzo al 30 settembre 2020 nell'intero territorio nazionale, anche per le prestazioni da rendere all'estero e per le prestazioni in favore di contraenti provenienti dall'estero.

Medesimo periodo di 24 mesi vale anche per i voucher emessi precedentemente all'entrata in vigore della disposizione in esame.

Il periodo di 24 mesi diventa il termine decorso il

quale il viaggiatore/turista ha diritto al rimborso monetario per i **voucher non usufruiti né impiegati** (salvo che per i contratti di trasporto, per i quali il periodo di riferimento rimane 12 mesi).

### Cessione del voucher

La **seconda novità** del comma 4-bis del D.L. n. 41/2021 interviene sul comma 10 dell'art. 88-bis del D.L. 18/2020. Il comma 10, nella versione originaria, prevede che le disposizioni relative al rimborso trovino applicazione anche nei casi in cui il titolo di viaggio, il soggiorno e il pacchetto turistico sia stato acquistato attraverso agenzia di viaggi o un portale di prenotazione.

E' previsto che nei casi cui il titolo di viaggio, il soggiorno e il pacchetto turistico sia stato acquistato attraverso **agenzia di viaggi** o un **portale di prenotazione** con il consenso delle parti, il voucher possa essere **ceduto dal beneficiario all'agenzia di viaggio**, oppure, possa essere emesso direttamente in favore di quest'ultima, nei casi in cui il pagamento o la prenotazione sia stato effettuato dalla stessa.

## Impresa

Dalla Commissione Europea

## Contratti pubblici: lettera di costituzione in mora per i ritardi di pagamento

La Commissione Europea invia una lettera di costituzione in mora all'Italia per non conformità delle rispettive legislazioni nazionali alla direttiva sui ritardi di pagamento (direttiva 2011/7/UE). Il motivo riguarda la normativa nazionale sulle spese di giustizia che esclude dall'ambito di applicazione della direttiva il noleggio di apparecchiature per intercettazioni telefoniche nelle indagini penali. La Commissione ritiene che l'esclusione di tali transazioni dall'ambito della direttiva ne costituisca una violazione, in quanto impedisce alle società di noleggio di esercitare i diritti previsti dalla direttiva stessa. L'Italia dispone ora di due mesi per rispondere alla lettera e per adottare le misure necessarie, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di inviare un parere motivato.

La commissione ha aperto una **procedura di infrazione** nei confronti dell'Italia affinché intervenga in tema dei pagamenti negli **appalti pubblici** garantendo che le imprese siano **pagate nei termini**.

Come noto, con le decisioni sui casi di infrazione adottate, la Commissione europea avvia azioni legali nei confronti degli Stati membri inadempienti agli obblighi previsti dal diritto dell'UE al fine di garantire la corretta applicazione del diritto dell'UE a beneficio dei cittadini e delle imprese.

### Appalti pubblici

La Commissione invia una lettera di costituzione in mora all'Italia per non conformità delle rispettive legislazioni nazionali alla direttiva sui **ritardi di pagamento** (direttiva 2011/7/UE).

Questi ritardi di pagamento hanno effetti negativi sulle aziende in quanto:

- ne riducono la liquidità,
- ne impediscono la crescita,
- ne ostacolano la loro resilienza e la loro capacità di diventare più ecologiche e più digitali.

Inoltre, nell'attuale contesto economico le aziende e le PMI fanno affidamento su pagamenti regolari per poter funzionare e mantenere i livelli di occupazione. La direttiva sui ritardi di pagamento impone alle autorità pubbliche di saldare le fatture **entro 30 giorni (60 giorni nel caso degli ospedali pubblici)**. Conformemente a tale direttiva, le autorità pubbliche hanno l'obbligo specifico di pagare i loro fornitori nei termini e dare il buon esempio nella lotta contro

la "cultura" dei ritardi di pagamento nel mondo delle imprese.

La Commissione è determinata a contrastare i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali e ha già avviato procedure di infrazione nei confronti degli Stati membri le cui pubbliche amministrazioni non provvedono a pagare i propri fornitori nei termini.

La Commissione ha inviato una lettera di costituzione in mora all'Italia, in quanto la normativa nazionale sulle spese di giustizia esclude dall'ambito di applicazione della direttiva il noleggio di apparecchiature per intercettazioni telefoniche nelle indagini penali.

La Commissione ritiene che l'esclusione di tali transazioni dall'ambito della direttiva ne costituisca una violazione, in quanto impedisce alle società di noleggio di esercitare i diritti previsti dalla direttiva stessa. L'Italia dispone ora di **due mesi** per rispondere alla lettera e per adottare le misure necessarie, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di inviare un parere motivato.

*A cura della Redazione*

## Impresa

Dalla Commissione Europea

## Certificato COVID digitale: facilitati gli spostamenti per i cittadini dell'Unione

È stato firmato il 14 giugno 2021, il regolamento sul certificato COVID digitale UE che ha lo scopo di agevolare la libera circolazione all'interno dell'UE in condizioni di sicurezza durante la pandemia di COVID-19. Tutti gli europei hanno il diritto di muoversi liberamente, anche senza certificato, ma quest'ultimo faciliterà gli spostamenti, esentando chi ne è in possesso da restrizioni come la quarantena. Il regolamento si applicherà per 12 mesi a partire dal 1° luglio 2021.

Con una cerimonia ufficiale e alla presenza delle tre istituzioni dell'Unione: Parlamento europeo, Consiglio dell'UE e Commissione europea, è stato firmato il 14 giugno 2021, il regolamento sul **certificato COVID digitale UE**, che sancisce la fine dell'iter legislativo. In quest'occasione il Presidente **David Sassoli**, la Presidente **Ursula von der Leyen** e il Primo ministro **António Costa** hanno dichiarato:

“Il certificato COVID digitale UE è un emblema dello spirito europeo. Un'Europa che non vacilla quando viene messa alla prova. Un'Europa che unisce ed evolve di fronte alle difficoltà. La nostra Unione ha dimostrato ancora una volta che lavoriamo al meglio



quando lavoriamo insieme. Il regolamento sul certificato COVID digitale UE è frutto di un **accordo** che le nostre istituzioni hanno raggiunto a tempo di record, in appena 62 giorni. Mentre portavamo avanti il processo legislativo abbiamo anche gettato le fondamenta tecniche del sistema, il gateway dell'UE, operativo dal 1° giugno. Possiamo andare fieri di questo grande successo. L'Europa che tutti conosciamo e rivogliamo è un'Europa senza barriere: il certificato UE permetterà ai cittadini di tornare a godere del più tangibile e apprezzato dei diritti riconosciuti nell'Unione, quello alla libera circolazione. Ora che il certificato è legge potremo viaggiare in maggiore sicurezza quest'estate. Oggi ribadiamo insieme che un'Europa aperta vince.”

### Certificato COVID digitale UE

Lo scopo del certificato COVID digitale UE è di **agevolare la libera circolazione** all'interno dell'UE in condizioni di sicurezza durante la pandemia di COVID-19. Tutti gli europei hanno il diritto di muoversi liberamente, anche senza certificato, ma quest'ultimo **faciliterà gli spostamenti**, esentando chi ne è in possesso da restrizioni come la quarantena.

In sostanza, il certificato COVID digitale UE:

- sarà prova di vaccinazione, test o guarigione dalla COVID-19;
- sarà gratuito e disponibile in tutte le lingue dell'UE;
- sarà disponibile in formato digitale e cartaceo;
- sarà sicuro, con un codice QR firmato elettronicamente.

Gli Stati membri dovranno astenersi dall'imporre ulteriori restrizioni di viaggio ai titolari di un certificato COVID digitale UE, a meno che esse non siano necessarie e proporzionate per tutelare la salute pubblica.

### Entrata in vigore

Il regolamento si applicherà per 12 mesi a partire dal **1° luglio 2021**.

*A cura della Redazione*

## Impresa

In Gazzetta Ufficiale

## Cybersicurezza: la gestione delle crisi legate alla sicurezza del Paese

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto che introduce disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN). Il decreto stabilisce in particolare che l'Agenzia

per la cybersicurezza nazionale opererà sotto la responsabilità del Presidente del Consiglio dei ministri e dell'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica e in stretto raccordo con il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica.

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 14 giugno 2021 il decreto legge n. 82 del 14 giugno 2021 che introduce disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN).

Il decreto definisce come cybersicurezza, l'insieme delle attività necessarie per proteggere e assicurare la disponibilità, la confidenzialità e l'integrità di reti, sistemi informativi, servizi informatici e comunicazioni elettroniche dalle minacce informatiche, garantendone altresì la resilienza.

### Presidente del Consiglio dei ministri

Il decreto attribuisce **in via esclusiva**, al Presidente del Consiglio dei ministri, le seguenti funzioni:

- a) l'alta direzione e la responsabilità generale delle politiche di cybersicurezza, anche ai fini della tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico;
- b) l'adozione della strategia nazionale di cybersicurezza, sentito il Comitato interministeriale per la cybersicurezza (CICS);
- c) la nomina e la revoca del direttore generale e del vice direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

### Comitato interministeriale per la cybersicurezza

Il decreto istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il **Comitato interministeriale per la cybersicurezza (CICS)**, con funzioni di consulenza, proposta e deliberazione in materia di politiche di cybersicurezza, anche ai fini della tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico. Il Comitato ha le seguenti funzioni:

- propone al Presidente del Consiglio dei ministri gli indirizzi generali da perseguire nel quadro delle politiche di cybersicurezza nazionale;
- esercita l'alta sorveglianza sull'attuazione della strategia nazionale di cybersicurezza;
- promuove l'adozione delle iniziative necessarie per favorire l'efficace collaborazione, a livello nazionale e internazionale, tra i soggetti istituzionali e gli operatori privati interessati alla cybersicurezza, nonché per la condivisione delle informazioni e per l'adozione di migliori pratiche e di misure rivolte all'obiettivo della cybersicurezza e allo sviluppo industriale, tecnologico e scientifico in materia di cybersicurezza;
- esprime il parere sul bilancio preventivo e sul

bilancio consuntivo dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

### Agenzia per la cybersicurezza nazionale

Il decreto istituisce, a tutela degli interessi nazionali nel campo della cybersicurezza, anche ai fini della tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico, **l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN)**, con sede in Roma. L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria, nei limiti di quanto previsto dal decreto stesso.

L'Agenzia è l'Autorità nazionale per la cybersicurezza e, in relazione a tale ruolo, **assicura**, nel rispetto delle competenze attribuite dalla normativa vigente ad altre amministrazioni, il **coordinamento** tra i soggetti pubblici coinvolti in materia di cybersicurezza a livello nazionale e **promuove** la realizzazione di azioni comuni dirette ad assicurare la una cornice di sicurezza e la resilienza cibernetiche per lo sviluppo della digitalizzazione del Paese, del sistema produttivo e delle pubbliche amministrazioni, nonché per il conseguimento **dell'autonomia**, nazionale ed europea, riguardo a prodotti e processi informatici di rilevanza strategica a tutela degli interessi nazionali nel settore.

### Nucleo per la cybersicurezza

Il decreto istituisce, presso l'Agenzia, in via permanente, il Nucleo per la cybersicurezza, a supporto del Presidente del Consiglio dei ministri nella materia della cybersicurezza, per gli aspetti relativi alla prevenzione e preparazione ad eventuali situazioni di crisi e per l'attivazione delle procedure di allertamento.

### Gestione delle crisi che coinvolgono aspetti di cybersicurezza

In situazioni di crisi di natura cibernetica il Nucleo è integrato, in ragione della necessità, con un rappresentante, rispettivamente, del Ministero della salute, del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, in rappresentanza anche della Commissione interministeriale tecnica di difesa civile, autorizzati ad assumere decisioni che impegnano la propria amministrazione. Alle riunioni i componenti possono farsi accompagnare da altri funzionari della propria amministrazione. Alle stesse riunioni possono essere chiamati a partecipare rappresentanti di altre amministrazioni, anche locali, ed enti, anche essi autorizzati ad assumere decisioni, e di altri soggetti pubblici o privati eventualmente interessati. Per la partecipazione non sono previsti compensi, gettoni

di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

È compito del Nucleo, nella composizione per la gestione delle crisi, assicurare che le attività di reazione e stabilizzazione di competenza delle diverse amministrazioni ed enti rispetto a situazioni di crisi di natura cibernetica, vengano espletate in maniera coordinata. Il Nucleo, per l'espletamento delle proprie funzioni:

- mantiene costantemente informato il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero l'Autorità delegata, ove istituita, sulla crisi in atto, predisponendo punti aggiornati di situazione;

- assicura il coordinamento per l'attuazione a livello interministeriale delle determinazioni del Presidente del Consiglio dei ministri per il superamento della crisi;

- raccoglie tutti i dati relativi alla crisi;

- elabora rapporti e fornisce informazioni sulla crisi e li trasmette ai soggetti pubblici e privati interessati;

- partecipa ai **meccanismi europei di gestione delle crisi cibernetiche**, assicurando altresì i collegamenti finalizzati alla gestione della crisi con gli omologhi organismi di altri Stati, della NATO, dell'UE o di organizzazioni internazionali di cui l'Italia fa parte.

### Entrata in vigore

Il decreto entra in vigore il **16 giugno 2021** (giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana).

*A cura della Redazione*

### Riferimenti normativi

Decreto-Legge 14/06/2021, n. 82 (G.U. 14/06/2021, n. 140)

Wolters Kluwer Italia S.r.l. si impegna con scrupolosa attenzione nell'elaborazione e nel costante aggiornamento dei testi della presente opera. Resta comunque inteso che spetta al cliente controllare, verificare la correttezza e la completezza delle informazioni acquisite con la consultazione dell'opera ed il loro aggiornamento. Wolters Kluwer Italia S.r.l. non potrà, in ogni caso, essere ritenuta responsabile per danni di qualsiasi genere (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sanzioni di qualunque natura, perdite di profitto e/o di produttività, danni all'immagine, richieste di danni a titolo di responsabilità professionale) che il cliente e/o terzi possano subire in ragione di e/o derivanti dai testi riprodotti all'interno della presente opera.